

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 13 marzo 1997. — Presidenza del Presidente Francesco STORACE.

La seduta inizia alle 13.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta di ieri è stata sollevata la questione di quali siano le norme regolamentari applicabili alla richiesta di verifica del numero legale effettuata in Commissione nell'imminenza di votazioni. Poichè la questione risulta obiettivamente delicata, ha ritenuto opportuno interpellare formalmente gli uffici, ai quali ha posto tre quesiti distinti: — se si debba applicare l'articolo 46, comma 4, del Regolamento della Camera in ordine alla richiesta di verifica del numero legale, nel caso in cui la Com-

missione stia procedendo per alzata di mano a votazione di emendamenti ad una deliberazione adottata ai sensi della legge n. 515 del 1993; — se gli emendamenti debbano considerarsi alla stregua delle deliberazioni e decisioni richiamate dall'articolo 12 del Regolamento interno della Commissione; — se, infine, in occasione di deliberazioni di organi bicamerali sia possibile richiedere votazioni diverse da quelle per alzata di mano.

Con lettera in data odierna l'Amministrazione della Camera ha risposto ai quesiti, facendo preliminarmente presente che nelle commissioni composte da deputati e senatori si applica il regolamento della Camera presso la quale esse hanno sede, vale a dire di quella Camera alla quale appartiene il presidente della Commissione stessa.

Quanto al primo quesito, deve ritenersi certamente possibile in Commissione bicamerale la richiesta di verifica del numero legale, alle condizioni prescritte dall'articolo 46, comma 4 del Regolamento della Camera: secondo quest'ultimo, la richiesta deve essere avanzata da quattro deputati nel momento in cui la Commissione sta per passare ad una votazione per alzata di mano. I rappresentanti di gruppi che separatamente o congiuntamente, comprendano almeno quattro deputati potrebbero inoltre richiedere nel corso di procedimenti di carattere delibe-

rante — per tutte le votazioni, salvo quelle per le quali il Regolamento prescriva la votazione per alzata di mano — la votazione nominale, ai sensi del successivo articolo 51. A questa conseguirebbe egualmente l'effetto della verifica del numero legale.

Quanto al secondo quesito, la regola dell'articolo 12 del Regolamento interno della Commissione, relativa al numero legale, può senz'altro applicarsi alla votazione di proposte emendative, alle condizioni, prima indicate, di cui agli articoli 46 o 51 del Regolamento della Camera. Ove la natura dell'atto all'esame della Commissione ponga il requisito della maggioranza assoluta, tale requisito si deve intendere riferito esclusivamente alla votazione finale, analogamente a quanto avviene per l'approvazione di modifiche ai Regolamenti parlamentari, e di disegni di legge costituzionale.

Quanto al terzo quesito, il Regolamento della Camera consente di effettuare votazioni qualificate anche nelle Commissioni in sede legislativa, allorché si richiede il medesimo numero legale previsto per le deliberazioni della Camera. In via interpretativa, tale disciplina è stata estesa anche a tutte le altre sedi deliberanti nelle quali le Commissioni adottino atti definitivi rivolti verso l'esterno; per tali ragioni essa deve ritenersi vigente anche per procedure analoghe svolte presso le Commissioni bicamerali.

Seguito dell'esame di una risoluzione concernente la disciplina delle trasmissioni radiotelevisive Rai in vista delle elezioni amministrative dell'aprile 1997.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta di ieri è iniziato l'esame di una proposta di delibera finalizzata alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria pubblica nell'imminenza delle elezioni amministrative, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 515 del 1993. Ricorda altresì che si è riscontrata ieri una *impasse* nelle

posizioni dei gruppi, che non era stato possibile riscontrare nella precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, dalla quale si augura la Commissione possa uscire.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia possibile attendere i colleghi tuttora trattenuti da ulteriori impegni parlamentari.

Dopo interventi dei senatori Piergiorgio BERGONZI e Antonio FALOMI sulle comunicazioni precedentemente rese dal Presidente, cui risponde il Presidente Francesco STORACE, il senatore Antonio FALOMI prospetta l'opportunità di pervenire ad alcune modifiche della bozza di delibera in esame, che potrebbero contribuire al raggiungimento di un accordo su di essa.

Il relatore Enrico JACCHIA fa presente che sarebbe possibile in proposito modificare il comma 1 dell'articolo 2, nel senso di limitarne la portata alle trasmissioni che hanno per oggetto le elezioni che stanno per avere luogo. Sarebbe altresì possibile modificare il comma 2 dell'articolo 7, anche nel senso di una sua radicale soppressione. Le funzioni che vi si prevede siano svolte dal Presidente sono infatti pacificamente a lui attribuite, in simili circostanze, in base alla costante prassi.

Il Presidente Francesco STORACE ritiene che la Commissione possa ora iniziare l'esame degli emendamenti.

Il senatore Stelio DE CAROLIS fa proprio l'emendamento 1.1. Passigli, assente il presentatore.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1. Passigli.

Il senatore Stefano SEMENZATO ritira il suo emendamento 2.2, auspicando tuttavia che la Commissione pervenga ad una

modifica dell'articolo 2 nel senso indicato dal relatore.

Il relatore Enrico JACCHIA formalizza la propria proposta emendativa, che consiste nell'inserire, al comma 1 dell'articolo 2, tra le parole « la presenza di uno o più esponenti politici » e le parole « è subordinata alla possibilità di assicurare » le parole « nei programmi dedicati ad elezioni amministrative ».

Dopo che il deputato Paolo ROMANI ha fatto presente che tale modifica si inserisce all'interno della disciplina prevista per le trasmissioni di intrattenimento, il Presidente Francesco STORACE, dopo aver ricordato le ragioni che in Ufficio di Presidenza consigliarono l'attuale formulazione, sottolinea il rischio che trasmissioni formalmente non riferite ad elezioni amministrative possano farvi in realtà anche implicito riferimento, come sarebbe possibile secondo la formulazione proposta.

Il senatore Antonio FALOMI sottolinea che in sede di Ufficio di Presidenza sarebbe stato favorevole a non consentire affatto la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento, ed invita peraltro a non ingessare il dibattito politico generale per la sola circostanza della concomitanza con elezioni amministrative parziali.

La Commissione respinge quindi la proposta emendativa del relatore.

Il senatore Stelio DE CAROLIS, constatando l'assenza del collega Passigli, presentatore dell'emendamento n. 2.1, lo fa proprio.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.1.

Il senatore Stefano SEMENZATO ritira il proprio emendamento n. 3.1, ed illustra il successivo proprio emendamento n. 4.1, che consente ai cittadini non italiani della Comunità europea che risiedono nel no-

stro Paese di conoscere le procedure che consentano loro di partecipare alle elezioni amministrative, e di esservi candidati. Particolarmente il riferimento alla possibilità di candidarsi rende necessario che il relativo avviso radiotelevisivo sia mandato in onda prima dello spirare del termine per la presentazione delle candidature stesse.

Il relatore Enrico JACCHIA, alla luce delle considerazioni ora espresse dal presentatore dell'emendamento, esprime su di esso parere favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento Semenzato 4.1.

Il relatore Enrico JACCHIA ricorda che da alcune parti politiche gli era stata prospettata la possibilità, di cui ha riferito in apertura di seduta, di modificare il comma 2 dell'articolo 7, anche nel senso di sopprimerlo del tutto. Riguardo a questa ultima possibilità egli riconosce che sicuramente le funzioni ivi previste potrebbero essere svolte ugualmente dal Presidente della Commissione, come dimostrato dalla prassi costante; tuttavia considera con sfavore una simile proposta anche se, per correttezza nei confronti dei colleghi che la hanno formulata, non rinuncia a farla propria in sede di riformulazione del testo, rimettendosi quanto al merito alla Commissione.

Il senatore Antonio FALOMI nega che la possibilità di sopprimere il comma in esame possa suonare come sfiducia nei confronti del Presidente della Commissione, ma ricorda le perplessità sull'opportunità del suo mantenimento che erano state da lui prospettate nella riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il deputato Paolo ROMANI aveva visto con favore la possibilità di rendere più celeri le funzioni della Commissione, offerta dalla formulazione attuale del comma 2 in esame. Se tuttavia tale possibilità risulta comunque garantita in base ai poteri che al Presidente sono

attribuiti dalla prassi, non ha difficoltà a consentire con la soppressione della norma.

Il Presidente Francesco STORACE si rimette in proposito alla potestà sovrana della Commissione. Certo, egli conformerà la sua attività futura in proposito alla decisione che la Commissione si appresta ad assumere: aveva sollecitato l'inserimento di questa norma in sede di Ufficio di Presidenza proprio per evitare di avere deleghe in bianco, a maggiore garanzia della collegialità della Commissione.

Il relatore Enrico JACCHIA nega che in sede di Ufficio di presidenza fossero emerse divergenze e difformità di opinione rispetto al testo poi portato in Commissione plenaria, come invece sembra intendersi in base ad alcuni dei ultimi interventi.

Il senatore Antonio FALOMI si riserva di chiedere la verifica del numero legale nella votazione che tra breve avrà luogo.

Il Presidente Francesco STORACE ritiene allora opportuno sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,45 riprende alle 13,50.

Il relatore Enrico JACCHIA propone un'ulteriore riformulazione, non pressiva del comma 2 in esame, consistente nel sostituire la parola « sentito » con « di concerto con l'Ufficio di presidenza ».

Dopo che il senatore Antonio FALOMI ha manifestato favore per tale proposta, la Commissione la approva.

Il senatore Stefano SEMENZATO, intervenendo per dichiarazione di voto finale sul provvedimento, nota con favore che nel dibattito è stata accolta una sua proposta emendativa, ma tuttavia preannuncia la propria astensione, richiamandosi alle considerazioni svoltesi nella seduta di ieri. Raccomanda inoltre che l'esame della deliberazione in materia di

Tribune che la Commissione si accingerà tra pochi giorni a discutere abbia luogo anche con l'intervento dei responsabili Rai di tale settore.

La Commissione approva quindi, con una astensione e col voto favorevole di tutti gli altri presenti, la deliberazione in titolo, che risulta del seguente tenore:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessò:

che con decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio 1997 sono state fissate al 27 aprile 1997, ed all'11 maggio successivo per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consiglio comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonché l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici: nonché la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

visto:

il provvedimento in data 26 febbraio 1997, con il quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha disciplinato per quanto di competenza, ai sensi della legge n. 515 del 1993 citata, la propaganda relativa alle prossime consultazioni amministrative;

i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 21 e 27 aprile 1993, relativi alle consultazioni del 6 giugno successivo, nonché del 14 ottobre 1993, relativi alle elezioni del 21 novembre successivo; vista altresì la propria deliberazione del 29 febbraio 1996;

il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

dispone:

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

ART. 1.

(Definizione di forza politica).

1. Ai fini dell'applicazione della presente delibera si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

ART. 2.

(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario).

1. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitorag-

gio della comunicazione politica elaborato dall'« Osservatorio di Pavia », rientrano nel genere dell'« intrattenimento e programmi di servizio », e nel genere « altro », la presenza di uno o più esponenti politici è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente articolo 1.

2. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche, ai sensi del comma 1, può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

3. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

4. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà sempre conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonché le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

ART. 3.

(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi).

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'« Osservatorio di Pavia », rientrano nel genere dei « notiziari », dell'« informazione » dell'« informazione parlamentare », sarà apprezzata in modo

particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 2.

3. La RAI sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui al presente articolo, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

ART. 4.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione nazionale di uno spot televisivo e di uno radiofonico che illustri le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, nonché le modalità di espressione del voto, e gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Lo spot dovrà altresì contenere riferimenti alla normativa che consente ai cittadini europei residenti in Italia di esercitare il diritto di voto nelle elezioni amministrative, segnalando gli adempimenti previsti dall'articolo 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e dalla normativa delegata. Esso dovrà essere sottoposto preventivamente alla Commissione, ed essere trasmesso, in un testo identico per tutte le reti e le fasce orarie, più volte al giorno, anche immediatamente prima o dopo i notiziari principali.

ART. 5.

(Trasmissioni per non udenti).

1. La RAI cura che le trasmissioni previste negli articoli 2, 3 e 4 siano

organizzate con modalità che ne consentano la fruizione, per quanto possibile, anche da parte di non udenti.

ART. 6.

(Ambiti territoriali e temporali di applicazione).

1. Le disposizioni contenute nel presente testo si applicano a tutte le trasmissioni RAI sia televisive sia radiofoniche, diffuse sul territorio nazionale. Esse si applicano dalla data di approvazione della presente risoluzione, sino a tutto il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

ART. 7.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del direttore generale).

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la RAI che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

ART. 8.

(Tribune elettorali).

1. La Commissione si riserva, conformemente alle norme legislative, regolamentari ed alla prassi costante in merito, di disciplinare direttamente trasmissioni nazionali e regionali di Tribune elettorali

nel momento in cui saranno note le candidature per le elezioni del 27 aprile e 11 maggio 1997 ».

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuna una tempestiva costituzione della Sottocommissione per le Tribune, e la sollecita.

Il Presidente Francesco STORACE assicura che porterà quanto prima all'attenzione dell'Ufficio di presidenza la legittima sollecitazione del senatore Falomi.

Il deputato Paolo ROMANI, intervenendo sull'ordine dei lavori, rappresenta il problema costituito dall'interpretazione dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, laddove esso fa riferimento alle trasmissioni informative « riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata ». Poiché tali trasmissioni sono sottratte al divieto di presenza di esponenti politici nelle campagne elettorali, potrebbe verificarsi che una singola trasmissione, già attribuita alla responsabilità di un direttore di rete, sia trasferita a quella di un direttore di testata, per poter aggirare il divieto. Inoltre, alcune trasmissioni della medesima tipologia sono già oggi attribuite alcune ai direttori di rete, altre ai direttori di testata.

Il Presidente Francesco STORACE fa presente di aver già avuto in proposito contatti informali con la RAI. Certo, se la legge n. 515 fosse applicata alla lettera, il dibattito politico sarebbe limitato ai telegiornali ed alle Tribune: e peraltro, se già avviene che alcuni direttori di testata risultano esposti a critiche per la conduzione dei telegiornali, potrebbe forse essere non del tutto opportuno — lo dice senza entrare nel merito di tali critiche — affidare loro anche altre trasmissioni di contenuto politico.

Ritiene peraltro che, come già detto nella seduta di ieri, una anche limitata, purchè tempestiva, modifica legislativa alla legge n. 515 possa avviare a tali

inconvenienti. Su di essi infine, preannuncia che si rivolgerà anche al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori, condivide a sua volta le perplessità manifestate dai colleghi, e si domanda se una interpretazione evolutiva della legge n. 515 non possa in parte ovviarvi.

Il Presidente Francesco STORACE ritiene che la strada più idonea per ovviare a tali inconvenienti sia quella di una modifica legislativa, piuttosto che di una interpretazione sulla quale manifesta qualche perplessità. Dichiara quindi conclusa la discussione in titolo.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Francesco STORACE comunica che gli è pervenuta, da parte del senatore Rosario Giorgio Costa, una lettera concernente i lavori della Camera sulla mozione relativa ai tossicodipendenti, del seguente tenore:

« Illustre Presidente,

con riferimento all'argomento menzionato in oggetto, assumendo anche dichiarazioni rese in aula parlamentare dal collega On. Teresio Delfino ed altri, comunico quanto segue:

Vi è stata un'informazione artatamente deformata, con la quale a mio giudizio si è voluto fare confusione per nascondere la valenza politica della vicenda, valenza politica che tra l'altro, anche in dichiarazioni di queste ore, ministri dell'attuale Governo, a partire dal vicepresidente del Consiglio Veltroni, tenendo a minimizzare, a sminuire, affermando che il voto parlamentare non ha significato, quasi che il Parlamento nella sua centralità, che pure tante forze della coalizione intendono ribadire, non abbia ruolo e dignità costituzionale per dare un indirizzo al Governo in questa materia.

Vorrei concludere rivolgendolo alla Presidenza la preghiera di impegnare la Commissione di Vigilanza a verificare le informazioni radiotelevisive sulla specifica vicenda e, sulla base della verifica compiuta: a vedere se vi siano gli elementi perchè la RAI possa rimediare e se si possono assumere provvedimenti in merito all'azione del servizio pubblico. che dovrebbe garantire il pluralismo ed un informazione corretta ».

Si riserva di acquisire dalla Rai ulteriori informazioni in proposito. e ne riferirà tempestivamente alla Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Adriana POLI BORTONE si rende conto delle difficoltà che oggi probabilmente impediranno alla Commissione di iniziare l'esame dell'atto di indirizzo che figura al secondo punto all'ordine del giorno. Intende però fare presente che tale atto, il quale concerne il ruolo delle donne nella radiotelevisione pubblica e che al momento è stato sottoscritto da lei e dal senatore Gawronski, non è espressione di una specifica parte politica: esso è stato redatto tenendo in particolare considerazione la relazione finale della conferenza dell'Unione Interparlamentare sul ruolo delle donne in politica tenutasi lo scorso mese a Nuova Delhi. Nel raccomandare il testo all'attenzione degli altri commissari, auspica che esso venga sottoscritto dal maggior numero possibile di colleghi di ogni parte politica, ed auspica che da tali colleghi provengano condivisioni e proposte, ed anche, eventualmente, modifiche intese a migliorare il documento. Si augura inoltre che il documento possa costituire un utile strumento a tutela del pluralismo e del ruolo delle donne anche nella prossima campagna elettorale.

Il senatore Rosario Giorgio COSTA aderisce all'invito della collega e sotto-

scrive a sua volta la proposta di atto di indirizzo.

Il Presidente Francesco STORACE, nell'apprezzare l'intendimento della collega Poli Bortone, assicura che la proposta sarà portata all'attenzione della Commissione nella prima seduta utile: del resto egli aveva già ricevuto un mandato in tal senso dall'Ufficio di presidenza. Sottolinea peraltro l'opportunità che il documento contenga un riferimento all'indirizzo in materia di pluralismo di recente approvato dalla Commissione, il quale chiarisca che esso non si sostituisce a quest'ultimo ma lo integra. Informa quindi che il documento presentato risulta del seguente tenore:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 3 e 21 della Costituzione della Repubblica;

visti gli articoli 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che indicano i principi cui si conforma ed è finalizzata la diffusione di programmi radiofonici e televisivi;

visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui prevedono la potestà della Commissione di rivolgere alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico indirizzi generali per l'attuazione di tali principi;

visti gli articoli 2 e 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e le successive modificazioni, relativi alle funzioni anche di garanzia del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale della RAI;

considerata la legislazione nazionale e la normativa internazionale e comunitaria relativa ai diritti delle donne, al diritto di pari opportunità nei confronti degli uomini, ed alla loro pari dignità di ruolo nella società;

considerati in particolare gli atti della IV Conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995,

nonché della Conferenza specializzata dell'Unione Interparlamentare « Verso un partenariato tra uomini e donne in politica », svoltasi a New Delhi nei giorni dal 14 al 18 febbraio 1997; preso atto del documento conclusivo di questa Conferenza;

considerati i contenuti della Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico, contenente principi generali elaborati dalla RAI e dai suoi sindacati ed associazioni di giornalisti;

considerati i contenuti del documento di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione nella seduta del 13 febbraio 1997,

considerato inoltre:

che è compito di una moderna società democratica individuare gli strumenti per costruire un nuovo contratto sociale nel quale l'uomo e la donna operino in condizioni di uguaglianza e di complementarietà arricchendosi vicendevolmente delle loro differenze;

che la partecipazione attiva delle donne alla vita politica deve rappresentare un obiettivo da perseguire da parte del Governo e del Parlamento, dal momento che l'integrazione delle donne nella vita politica a tutti i livelli, favorisce la democratizzazione della vita politica stessa e di contro, le donne trovano nello spazio democratico delle opportunità per meglio integrarsi nel processo politico;

che uno studio dell'ONU ha indicato come un miglioramento significativo del tasso democratico si produrrebbe se il numero delle donne in Parlamento raggiungesse una massa critica pari almeno al 30 per cento;

che tale obiettivo, al di là dell'esperienza, ormai superata, dalle quote per legge, può essere conseguito attraverso una maggiore consapevolezza diffusa dell'investimento democratico della « risorsa donna » in politica e dunque, attraverso

una costante diffusa sensibilizzazione da conseguire attraverso tutti gli strumenti di crescita culturale, fra cui il mezzo radiotelevisivo, attraverso il quale produrre formazione e informazione;

che molto spesso nel servizio pubblico il personale politico femminile è relegato in ruoli stereotipi, quasi fosse, personalmente, privo di capacità di analisi complessiva e dunque di interpretare ampie istanze dell'elettorato;

che nella realtà odierna i media giocano un ruolo molto importante in politica, sicché nessun politico, uomo o donna che sia, può ignorarli o trascurarli;

che nel citato documento di Nuova Delhi è stato esplicitamente posto l'accento sulla necessità di formare le donne ai media per meglio comprendere il funzionamento e le priorità e per apprendere a far passare il loro messaggio. I *media* tendono a focalizzare sulle persone che si identificano con una causa;

formula il seguente atto di indirizzo rivolto alla RAI Radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico:

1. La RAI deve essere pienamente consapevole del ruolo, anche formativo ed orientativo, che i media rivestono nella determinazione dei comportamenti e degli atteggiamenti, individuali e collettivi, circa la pari dignità e la sostanziale uguaglianza delle persone, donne ed uomini; nonché dei più intensi e peculiari effetti che sono determinati dal mezzo radiotelevisivo.

2. La RAI deve pertanto impegnarsi affinché la programmazione non si limiti a registrare in proposito gli orientamenti dominanti nella società. Essa deve infatti contribuire — anche ove legittimamente citi o descriva tali orientamenti — all'affermarsi di una coscienza sociale e civile criticamente orientata al recepimento dei principi della pari dignità, della pari opportunità e della sostanziale uguaglianza tra uomini e donne, nonché della

considerazione del pari contributo offerto da donne ed uomini al progresso umano e sociale.

3. La RAI, quindi, cura che l'immagine delle donne e degli uomini nella programmazione radiotelevisiva non confermi acriticamente le differenti caratteristiche che certa tradizione considera peculiari dell'uno e dell'altro sesso, in rapporto alla pari dignità ed alla pari capacità di realizzazione personale e sociale degli uomini e delle donne.

4. Conseguentemente, la RAI cura che la programmazione non risulti di incoraggiamento o conferma diretta o indiretta, del convincimento di certi strati della società circa pretese generalizzate differenze di capacità personale, intellettuale e professionale degli uomini e delle donne. La RAI pone piuttosto in essere, nella programmazione, tutte le misure che, direttamente o indirettamente, possono contribuire a superare tale convincimento.

5. La programmazione, tuttavia, non nega nè limita i riferimenti alle peculiarità e differenziazioni psicologiche e caratteriali delle persone legate all'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Essa però rifugge dal presentarle, anche solo indirettamente, come conseguenze generalizzate o inevitabili di tale appartenenza; rifugge dal collegare all'appartenenza all'uno o all'altro sesso valutazioni di dignità o valore circa tali peculiarità; e soprattutto presenta le peculiarità e differenziazioni come diversità che arricchiscono la condizione umana, piuttosto che impoverire gli uomini o le donne.

6. Inoltre, la programmazione cura che nelle notizie relative ad attività compiute da donne o uomini, non sia di regola sottolineata l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come circostanza determinante o significativa in positivo o in negativo, dell'attività stessa salvo i casi in cui tale appartenenza costituisca eccezionalmente, in relazione a circostanze che normalmente non ricorrono in casi analoghi, obiettiva caratteristica ed elemento di interesse della notizia stessa.

7. La programmazione della RAI evita di suggerire, anche implicitamente, che la

ripartizione nella società tra lavori retribuiti e non retribuiti possa tener conto dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Ove si faccia riferimento, in particolare, a lavori non retribuiti di valenza assistenziale e sociale, di carattere interno alla famiglia nonché alla ripartizione all'interno della coppia degli oneri del *ménage* familiare, la programmazione deve agevolare il formarsi nei telespettatori di una valutazione critica nei confronti delle abitudini di squilibrio tuttora presenti nella società. Deve inoltre evidenziare la fondamentale valenza sociale di tali lavori ed occupazioni, evitando che tale valenza possa risultare diminuita dalla comparazione con le attività esterne alla famiglia.

8. Conseguentemente, la programmazione agevola il formarsi di una valutazione critica in rapporto specialmente alla ripartizione, all'interno della coppia, di ogni genere di onere o impegno derivante dalla cura materiale e morale dei figli. La programmazione riconosce, anche implicitamente, che la scelta di avere figli, nonché la loro cura e la loro educazione ed il fondamentale valore sociale dell'essere genitori, sono patrimonio umano degli uomini e delle donne, comune ed indivisibile. Nel contempo riconosce il valore anche simbolico della maternità quale fonte e trasmissione di vita, nel rispetto delle leggi dello Stato che tutelano le scelte di maternità responsabile; raccomanda speciale considerazione per il ruolo della donna madre; sottolinea il peso che obiettivamente ricade sulle donne le quali, avendo anche un lavoro di carattere esterno, aggiungono a questo l'impegno della maternità: evidenzia il dovere della società in generale, e dei uomini in particolare, di alleviare quanto possibile questo peso.

9. La programmazione tiene conto del valore intrinseco delle persone, delle loro idee, della loro immagine e del loro corpo, ed evita che tale valore possa essere diminuito o misconosciuto attraverso una mercificazione di tali elementi. La programmazione pertanto sottolinea anche implicitamente il significato, il valore e la dignità che le idee, l'immagine ed il corpo

degli uomini e delle donne hanno di per se stessi; evita che tale significato, tale valore e tale dignità possano essere menomati da una considerazione differenziata tra l'uno e l'altro sesso; favorisce il formarsi nei telespettatori di una coscienza critica rispetto alle possibili differenziazioni tra sessi, ed alle reificazioni e mercificazioni che ne possono conseguire: tiene conto che nella società attuale tali mercificazioni, possibili per entrambi i sessi, si verificano più frequentemente nei confronti delle donne.

10. La programmazione, senza negare nè minimizzare le disparità di trattamento che la società può tuttora far riscontrare tra uomini e donne, evidenzia tuttavia le iniziative della società stessa che possono portare ad un superamento di tali disparità. Cura inoltre che, per quanto possibile, le telespettatrici non abbiano la sensazione che le loro capacità e potenzialità, soprattutto quelle intellettive, personali e professionali, siano menomate per la sola appartenenza al sesso femminile. Applica questo criterio con particolare attenzione rispetto alle prospettive di partecipazione delle donne alla politica.

11. La programmazione riferisce i criteri di cui al presente atto di indirizzo anche alle trasmissioni pubblicitarie.

12. La Commissione invita la RAI a valutare se nella propria organizzazione interna e nella gestione del personale persistano forme di parzialità anche implicite basate sul sesso, e se del caso a rimuoverle, in particolare attribuendo a uomini e donne uguale chance di carriera ed uguali possibilità formative. La RAI è invitata ad applicare con particolare attenzione tali criteri al personale che com-

pare in video o in voce, e che comunque ha un'immagine esterna; si attiene al medesimo criteri anche nella scelta dei collaboratori esterni e degli ospiti delle trasmissioni.

13. La Commissione auspica che le emittenti private, le quali sono tenute al pari della RAI al rispetto dei principi fondamentali individuati dalla legge per l'attività radiotelevisiva, possano conformare la loro programmazione ai criteri sin qui enunciati.

14. La Commissione considera il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI responsabili, ciascuno per le rispettive competenze di legge, dell'attuazione del presente atto di indirizzo, li impegna a riferirne alla Commissione, ed auspica che la RAI si serva di una struttura tecnica di garanzia per la valutazione della rispondenza delle trasmissioni ai criteri di cui al presente atto. Auspica inoltre che la RAI voglia incoraggiare forme di ricerca delle possibilità di influenza della sua programmazione sull'opinione pubblica, e che sui temi oggetto del presente atto possa stabilire forme stabili di consultazione e collaborazione con le altre emittenti, anche straniere.

15. La Commissione invita la RAI ad esaminare la possibilità di istituire un premio periodico per le singole trasmissioni che si sono distinte nell'applicazione dei principi di cui al presente atto di indirizzo, e si riserva di prendere a sua volta parte a tale iniziativa ».

Poli Bortone, Gawronski, Costa

La seduta termina alle 14,10.